



**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA.  
1ª SESSIONE 2016.**

**Vista** la Legge n. 59 del 15.3.1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, art. 4, comma 2;

**Visto** il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”, art. 105, comma 3, lett. C);

**Visto** il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

**Vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive mm. ed ii.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

**Visto** il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**Visto** l’art. 123 del D.Lgs n. 285/1992 “*Nuovo codice della Strada*”;

**Visto** il D.M. n. 317/1995 “*Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole*” e ss. mm. ed ii.;

**Visto** il D.M. 26.1.2011 n. 17 “*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*”;

**Visto** il “*Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*” approvato, nella seduta del 05 marzo 2012, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45, Prot. Gen. N. 10292/2012.

**Si dispone quanto segue ai fini del conseguimento dell’abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e /o Istruttore di guida.**

#### **ART. 1 – OGGETTO**

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 3 del “*Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola*” approvato, nella seduta del 05 marzo 2012, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45, Prot. Gen. N. 10292/2012”, è indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola.

#### **ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono partecipare agli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) **Per gli Insegnanti di teoria:**

- a) età non inferiore ai 18 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante, di cui all'articolo 2 del D.M. 17/2011;

2) **Per gli Istruttori di guida:**

- a) età non inferiore ai 21 anni;
- b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) patente di guida in corso di validità comprendente almeno le categorie:
  - d)1.** A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore completa**)
  - d)2.** B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione ad istruttore parziale**)
  - d)3.** B speciale, C speciale, D speciale, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola (**abilitazione ad istruttore amministrativa**)
- e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore, di cui all'articolo 7 del D.M. 17/2011.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti *dall'interessato in copia autentica*, unitamente *alla traduzione giurata* e alla autocertificazione di valore in loco dello stesso.

**I requisiti prescritti devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.**

### **ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE**

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida devono rivolgere domanda **in bollo da € 16,00** alla Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Trasporti - riproducendo lo schema che viene allegato al presente Bando, ovvero compilando direttamente lo stesso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000.

**La domanda deve essere presentata o spedita perentoriamente entro il giorno Venerdì 26 Agosto 2016 mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:**

- 1) **presentazione da parte dell'interessato** direttamente all'Ufficio Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena. In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente

incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità. In alternativa, l'istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta, allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore e del delegato.

Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Trasporti sono i seguenti:

- martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 16,30

2) **trasmissione mediante raccomandata** con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Provincia di Forlì-Cesena – Ufficio Trasporti - Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì.

In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'Ufficio postale accettante. Le domande inviate mediante raccomandata devono pervenire all'Ufficio Trasporti per l'ammissibilità entro 7 giorni dalla data di scadenza del presente Bando. Le domande pervenute, mediante raccomandata, dopo tale termine saranno ammesse alla prima sessione utile successiva.

**Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:**

**A) attestazione del pagamento di € 60,00 (sessanta), somma da versare per diritti di segreteria, in una delle seguenti modalità, indicando la causale di versamento:**

**“Esame Trasporti – capitolo 01735” :**

**1) bonifico bancario sul conto di tesoreria** intestato a Provincia di Forlì-Cesena, presso

CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA SpA sede di Forlì - Corso della Repubblica n. 14.

**CODICE IBAN: IT 65 H 06010 13200 100000300111 ;**

**2) versamento su c/c postale n. 14419477 intestato a “Provincia di Forlì-Cesena”**

(coordinate bancoposta: Cin V - ABI 07601 - CAB 13200);

In entrambi i casi si raccomanda di indicare la seguente causale: **“Abilitazioni in materia di trasporti-CAP. 1735”**. In nessun caso la somma sarà restituita.

**Qualora l'interessato presenti domanda di ammissione all'esame per il conseguimento di entrambe le abilitazioni, insegnante di teoria e istruttore di guida, dovrà versare € 60,00 per ciascuna delle abilitazioni richieste (Tot. € 120,00). In nessun caso la somma verrà restituita.**

**B) Copia attestato di frequenza** rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale per il tipo di esame che si vuole sostenere, con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;

**C) Fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute e richieste per l'abilitazione che si intende conseguire** con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della patente di guida medesima, in corso di validità, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;

**D) 1 marca da bollo da € 16,00** da apporre alla domanda;

**E) 1 marca da bollo, da € 16,00**, da apporre in ogni titolo abilitativo che si intende conseguire. In caso di esito negativo dell'esame, e quindi mancato rilascio dell'attestato, la marca da bollo verrà restituita.

**F) Copia autenticata del titolo di studio conseguito all'estero**, con traduzione giurata e autocertificazione di valore in loco dello stesso, come previsto dal precedente art. 2.

La Provincia di Forlì - Cesena non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario per l'espletamento della prova di concorso, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova stessa.

**Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.** Pertanto, non possono essere prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore e il fatto di terzi, non siano presentate o trasmesse all'Amministrazione, anche in caso di inoltro mediante il servizio postale, entro la scadenza sopra indicata.

Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove, verrà escluso dalla sessione.

#### **ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI**

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente a penna blu o nera, a pena di nullità, su carta riportante il timbro dell'Ente e la sigla di un componente della Commissione.

I candidati non possono utilizzare carta da scrivere non fornita dalla Commissione, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

## ART. 5 – PROGRAMMA D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. L’esame per il conseguimento dell’idoneità alla professione di “**Insegnante di teoria**” di autoscuola verte sulle seguenti materie d’esame, di cui all’allegato 1 del D.M. 17/2011:
  - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
  - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
  - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
  - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
  - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
  - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull’uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
  - Trasporto delle merci pericolose
  - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
  - Norme di comportamento sulle strade
  - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
  - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
  - Elementi di primo soccorso
  - Elementi di fisica
  - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante
  
2. La prova d’esame consiste nello svolgimento di quattro prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
  - a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. “A” e “B”. **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**
  
  - b) **La seconda prova scritta**, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla Commissione d’esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d’esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova c) il candidato che avrà conseguito, per ciascun tema, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.**

Per questa seconda prova scritta, onde consentire l’imparzialità di voto, al candidato verranno consegnati una busta grande, un congruo numero di fogli ed una busta più piccola completa di cartoncino per scrivere il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, metterà nella busta grande l’elaborato e la busta piccola, contenente i dati anagrafici, che richiuderà e consegnerà al Presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente o chi ne fa le veci apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.

c) **Il candidato simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.**

d) **La prova orale** comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.**

## **ART. 6 - PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di **"Istruttore di guida"** di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011:
  - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
  - Elementi di fisica
  - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
  - Norme di comportamento sulle strade
  - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
  - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
  - Elementi di primo soccorso
  
2. L'esame consiste nello svolgimento di tre prove da svolgere secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
  - a) **la prima prova scritta**, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**
  
  - b) **La prova orale**, comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. **La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche di guida, con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.**
  
  - c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:
    1. **(solo per l'abilitazione ad istruttore completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi):** istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
  
    2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
  
    3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30.

- I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b) del D.M. 17/11 (**abilitazione istruttore parziale**) sostengono unicamente le prove c 2. e c 3.. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a dodici.
- I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'articolo 7 comma 4, del D.M 17/11 ed essere adibiti ad *uso autoscuola*.
- I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 17/2011, sostengono solo le prove di cui al precedente comma 2 lett. a) e b) del presente articolo.

#### **ART. 7**

#### **ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta, (QUIZ), di cui all'articolo 5, comma 2 lett. a) e articolo 6, comma 2, lett. a) sarà comune.
2. L'esame consiste nello svolgimento delle prove come di seguito specificato:
  - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". **Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.**
  - b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'art. 8 comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. **Sarà ammesso alla terza prova il candidato che avrà conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo sulle tre prove, a punti diciotto. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.**
  - c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. **E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo.**
  - d) Il candidato sostiene un'unica prova orale come di seguito specificato:
    - d1) prova orale che comporta il dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 1. **La prova si intende superata con il**

**conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di tale prova comporta il conseguimento dell'abilitazione ad insegnante di teoria di autoscuola e l'accesso alle prove pratiche di guida di cui alla successiva lettera e);**

- d2) **qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle lett. b) o c) del presente articolo** sostiene la prova orale che comporta il dare esauriente risposta ai quesiti che vertono sul programma di cui all'art. 5, comma 1. **La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30. Il candidato è ammesso alle prove di cui alla lettera e) del presente articolo.**
- e) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:
1. (solo per l'abilitazione completa valida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi), istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
  2. istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
  3. istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30.

I candidati che hanno richiesto l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del DM 17/11 sostengono unicamente le prove descritte ai precedenti punti e)2. ed e)3.. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo sulle due prove non inferiore a 12/20.

I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato e dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4, del DM 17/11 ed essere adibiti ad uso autoscuola.

## **ART. 8 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

1. **Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 2), del Bando, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 6, tranne quella scritta indicata al punto 2, lettera a) (quiz).
2. **Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria**, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 punto 1), del Bando, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 5, tranne quella scritta, indicata al comma 2 lett. a) (quiz).
3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui



all'allegato 2, lettera B) del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 5 comma 1 lett. c) 1° punto (prova su moto). Alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6/10.

#### **ART. 9 – ESITI DELL'ESAME**

1. Sulla base del verbale della Commissione, al termine di ogni sessione d'esame viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, esito che verrà reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici) consecutivi e nel sito Web dell'Ente.
2. Il Servizio competente provvede ad emettere gli attestati di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, *in unico originale* munito di bollo da consegnare al candidato che ha superato l'esame, con l'indicazione dell'abilitazione conseguita.

#### **ART. 10 - SEDE E DIARIO ESAMI**

Il diario e la sede delle prove, fissati dalla commissione esaminatrice, verranno pubblicati sia all'Albo Pretorio dell'Amministrazione che sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena all'indirizzo [www.provincia.fc.it/trasporti](http://www.provincia.fc.it/trasporti) per giorni 15 (quindici) consecutivi. **Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti, la convocazione individuale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.**

Il Servizio competente predisporrà l'elenco degli ammessi, che verrà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena.

I candidati esclusi saranno avvisati con lettera raccomandata A/R specificando i motivi della non ammissione.

**La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.**

#### **ART. 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Si informa che nel sito Internet della Provincia di Forlì-Cesena ([www.provincia.fc.it/trasporti](http://www.provincia.fc.it/trasporti)) saranno disponibili le seguenti informazioni:

- sedi e diario delle prove;
- elenco ammessi;
- elenco degli idonei.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Forlì-Cesena effettuerà i controlli delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal candidato ai fini del rilascio dell'attestato.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali, previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:

Ufficio Trasporti - Tel. 0543 714295 - E-mail: [trasporti@provincia.forli-cesena.it](mailto:trasporti@provincia.forli-cesena.it)

## **ART. 12 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)**

Si comunica che la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Roberta Bizzarri Responsabile P.O. Lavori Pubblici e Trasporti del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine è previsto in 120 giorni.

## **ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. n. 196/2003)**

**1. Premessa** - La Provincia di Forlì-Cesena è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di seguito denominato "Codice").

**2. Titolare del trattamento dei dati** - Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Forlì-Cesena, nella persona del suo Presidente, con sede in Forlì, Piazza Morgagni 9, CAP 47121.

**3. Responsabile del trattamento** - La responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Roberta Bizzarri Responsabile P.O. Lavori Pubblici e Trasporti del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, alla quale ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti che la normativa conferisce.

**4. Finalità del trattamento e conoscibilità** - I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti sono utilizzati per il raggiungimento delle sole finalità per le quali vengono conferiti, ovvero per le finalità previste dalla legge e dal Regolamento provinciale di attuazione in materia di protezione dei dati personali e, salvo espressa opposizione, per la realizzazione di indagini, in forma anonima, dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti, volte a migliorare la qualità dei servizi. In particolare, i dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività concernenti il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di professioni in materia di trasporti, nonché per gli adempimenti amministrativi connessi e ad esse conseguenti.

I dati sensibili o giudiziari conferiti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa di riferimento.

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Forlì-Cesena, individuati quali responsabili e incaricati del trattamento, e in particolare dagli Uffici competenti del Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, e delle persone componenti la commissione, fatte salve le norme sul diritto di accesso.

**5. Modalità di trattamento dei dati** - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

**6. Obbligatorietà del conferimento dei dati** - Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di obbligatorietà del conferimento, il rifiuto determinerà l'interruzione del relativo procedimento. Il conferimento dei dati sensibili o giudiziari richiesti ha natura obbligatoria.

**7. Diritti degli interessati** - L'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali consente inoltre di esercitare, in qualunque momento, specifici diritti. In particolare, in quanto interessato, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.